

stantias varie solet demandare : in dictis enim *Neapolitana*, et *Carmelitar.* *disalceat.* et aliis citatis statuit, etiam alia bona monialis translata debere remanere monasterio a quo sicuti solet etiam statuere in transfiliationibus regularium, nempe quod bona, et jura quæ sita remaneant integre, et illibata conventui a quo, ut in *Neapolitana* 20 Januar. 1719, in causa baccalauri Anselmi Viana Minoris Conventualis, et sæpe alibi. Imo quandoque solet etiam demandare, ut aliqua pars livelli remaneat monasterio a quo, ut practicavit in *Neapolitana*. 13 Aug. 1714, ponente eminentiss. card. Corsino, ex post Summo Pontifice, in qua duabus monialibus ex familia Caracciola concessit gratiam transeundi a monasterio S. Pontii ad aliud S. Josephi, « Injuncta tamen obligatione subministrandi quotannis monasterio S. Josephi, vita durante monialium transferendarum, ducatos 40 pro qualibet; » remanentibus decem ducatis pro qualibet primo monasterio, quia livellum dictarum monialium erat ducat. 50. Sic apud Ursayam, tom. III, part. II, discept. 1, § 22, n. 29; Monacell. autem, part. I, tit. 11, formul. 7, n. 12, tenet, et refert, quod eadem sacra congr. Episcop. statuit, quod monialis translata deferat ad monasterium ad quod alia bona, si quæ habet, relicta solummodo prima dote monasterio a quo, ut sequendo opinionem card. de Luca, *De regularib.*, disc. 39, n. 17, tenuit sac. congr. Episc. referente eminentiss. card. Tanara in *Hispal. transitus* 23 Januarii 1699. Vide ipsum Monacell., p. II, tit. 13, formul. 5, an. 21 usque in finem, ubi affert varia decreta ad rem, et plura notabilia adducit.

(32. Moniales præter dotem monachandæ possunt etiam per pactum aliquod aliud recipere pro sacristia, vel infirmaria, non autem alio titulo. Monacell., p. I, tit. 11, form. 7, n. 9, ubi refert quod sic declaravit sac. congr. Episcop. in *Ulyssipon.* 5 Novembr. 1616, Papæ oraculo, ibi : « Sanctissimus D. N. censuit, eleemosynas, quæ per pactum sacristis, et infirmariis monasteriorum monialium dari solent, non comprehendî in decreto, quo propinarum solutio per moniales, dum ad habitum, vel ad professionem admittuntur, fieri solita, interdicatur. »

(33. An autem excusari possit a simonia, et ab excommunicatione consuetudo vigens in quibusdam monialium monasteriis, quod præter dotem novitiæ datam monasterio, dentur etiam singulis monialibus aliquæ portiones pecuniæ, quas propinas vocant, ut v. g. quatuor, vel duo argentei, una candela, unum linteum, et hujusmodi? Variant doctores. Quod talis consuetudo excusari possit, tenent Sanchez, in *Opusc.*, lib. II, cap. 3, dub. 23, n. 6; D. Cajetanus de Alexandris, in *Confessario monialium*, cap. 2, § 5, q. 6; Pignatell., tom. VII, consult. 90, n. 23, ubi sic expresse ait : « Hæc autem consuetudo nulla alia ratione mihi videtur posse a simonia excusari, nisi asserendo dotem, quæ exigitur ad sustentationem monialium, non consistere in indivisibili, sed

sicut taxari potest sexcentis ducatis, etiam taxari potest sexcentis et quinquaginta distributis hoc modo, ut sexcenta applicentur communitati, seu monasterio, et alia quinquaginta distribuuntur inter moniales, singulis dando illos quatuor, vel duos argenteos, candelam, linteum, et hujusmodi, ut suis necessitatibus subveniant. » Sic præcise Pignatell., *loc. cit.*, et, ipso citato, Cajetanus de Alexandris, et in hoc sensu posse excusari tenent etiam alii. Dummodo tamen in his moderatio adhibeatur, et saltem, si propter consuetudinem recipiuntur, non negentur spiritualia, etiamsi illa non dentur, sed servetur modus illa petendi præscriptus in cap. *Ad Apostolicam* 42, De simonia, ut recte advertunt Suarez tom. II, *De relig.*, lib. IV, *De simonia*, cap. 17, n. 18; Cajetan. de Alexandris, *loc. cit.*; Pignatell., *loc. cit.*, n. 14, et alii.

(34. Multi tamen, ut videre est apud Monacell., part. III, tit. 4, § *De excommunic.* 1; Pignat., *cit.* consult. 90, a n. 23; Barbosa, *De simonia*, qu. 7, § 4, n. 11; Barbosa, in *Extravagant. Sane* 1, *De simonia*, n. 3, docent, quod talis consuetudo excusari non possit, et huic opinioni favet decretum sac. congr. Episc. et Regul. quæ die 2 Julii 1589 et in *Lusitana* 6 Junii 1615 ad 2 propinarum, seu munerum largitionem monialibus faciendam, tam in ingressu, seu in suscipiendo habitum regularem, quam in professione emittenda, tanquam abusum omnino abrogari mandavit, ac prohibuit sub pœna etiam censurarum. Sic refert Pignat., *cit.* consult. 90, n. 33, et clare Extr. *Sane* 1, *De simonia*, ubi Urban. IV ad eliminandum simoniæ crimen, quod occasione ingressus in religionem cum fidelium scandalo, et damno committebatur (relictis in suo robore pœnis a jure statutis) districtius inhibuit omnibus regularibus utriusque sexus per hæc præcisa verba : « Ne tam a maribus, quam a mulieribus volentibus ingredi eorum religiones, ecclesias, monasteria, prioratus, domus, seu loca in earumdem personarum receptione, aut ante, vel post illam, quoscunque pastus, prandia seu cœnas, pecunias, jocalia, aut res alias etiam ad usum ecclesiasticum, seu quamvis pium alium usum deputata, vel deputanda directe, vel indirecte petere, vel exigere quoquomodo præsumant... Illa duntaxat, quæ personæ ipsæ ingredientibus pure et sponte et plena liberalitate, omnique pactione cessante, dare, vel offerre ecclesiis, monasteriis, prioratibus, et domibus hujusmodi voluerint, eum gratiarum actione licite recepturi; Nos enim, qui secus egerint, si sint singulares personæ, tam dantes, quam recipientes, hujusmodi excommunicationis, et si capitulum, vel conventus fuerit, suspensionis sententiis eo ipso decernimus subjacere, a quibus præterquam in mortis articulo absolvi nequeant absque Sedis Apostolicæ licentia speciali. » Unde quod non liceat aliquid peti, seu exigi, neque titulo eleemosynæ pro admittendis ad habitum, et professionem regularem, patet etiam ex declaratione sacre congrega-

tionis Concilii, quæ in una *Leodien. pro PP. Carmelitis calceatis huic quæsito pro maribus facto* 9 Februar. 1697 respondit : « servetur dispositio juris. » Sic refert Monacell. part. I, tit. 11, formul. 7, n. 8. De jure autem est, quod religiosi, et religiosæ non possunt, nec debent pretio recipi in monasterium, cap. *Quoniam* 40, De simonia, et *cit.* Extravagant. *Sane* 1, *De simonia*. Vide verb. *Novitrus*, art. 2, a u. 20 ad 23.

(35. Unde jure merito in constit. Alex. VII incip. *Pro commissio*; et in edictis Innocent. XI anno 1676 et 1684, et Innocent. XII, anno 1692, et Clement. XI, anno 1702, in Urbe publicatis prohibentur expresse monialibus sub pœnis privationis vocis activæ et passivæ et officiorum, ipso facto incurrendis, ea omnia, quæ in dicta Extrav. 1, *De simonia* continentur, aliaque de novo statuuntur pro monachandis in monasteriis Urbis, quæ ut ab omnibus præ oculis habeantur, datur hic ad litteram edictum Clementis XI supradicta complectens.

EDICTUM.

Pro puellis admittendis ad habitum monasticum, et novitiis regularem professionem emissuris.

« GASPERO, per la misericordia di Dio vescovo di Sabina, della S. R. C. cardinale Carpegna, della Santità di N. Signore vicario generale ec.

« La Santità di nostro Signore ordina, che le RR. Madri abbadesse, priore, superiore, camerlinghe, altre ufficiali, monache, ed oblate tutte dei monasteri di Roma senza veruna eccezione debbano osservare, tener assissi, e leggere nei tempi assegnati, cioè nella prima Domenica dell'Avvento, e terza dopo la pentecoste la costituzione della santa memoria d'Alessandro VII emanata li 24 settembre 1657, per moderare le vane, e superflue spese ne' suddetti monasterj, e transportata per maggior intelligenza, e per non andar in disuso, in volgare. Ed in oltre gli editti pubblicati da noi per ordine della S. M. d'Innocenzo XI, li 19 Novembre 1676, e li 28 Febbrao 1684, incaricando specialmente la Santità Sua quel che nell'ultimo editto diffusamente si dichiara circa le zitelle d'ammetersi all'abito, e le novizie alla professione, cioè che nè le medesime, nè li loro parenti, o alcun altro in nome delle suddette possano dare cosa alcuna per occasione di dette funzioni, nè in denaro, nè in specie tanto alle suddette superiore, ufficiali, monache, converse, novizie, educande, quanto al confessore, fattori, ed altri ministri secolari, o regolari sotto le pene, a chi contravenisse, tanto nel dare, come nel ricevere contenute nella detta costituzione apostolica, ed editti, che sono la privazione delli loro ollizj alle superiore, e della voce attiva, e passiva all'altre monache, riservata al Sommo Pontefice, ed altre pene a nostro arbitrio, e parimente, che in occasione delle nominate funzioni non si faccia pompa alcuna d'apparati fuori della chiesa, ma che

si adorni al di dentro con gli apparati, argenti, e supellettili del medesimo monastero; permettendosi solo, che a titolo d'una moderata ricreazione si contribuisca dalle dette zitelle, o novizie, o da' loro parenti una limitata somma da arbitrarsi dalla superiore di ciaschedun monastero con nostra approvazione (dove però vi è l'uso) e che non ecceda la quantità di quattro giulj per ciascheduna di quelle, che commorano ne' monasterj, e devono partecipare di detta ricreazione; di più si diano solo le candele necessarie per la chiesa in quella funzione, ed una candela a ciascheduna monaca, che non dovrà eccedere il peso di mezza libra; ed acciò non si manchi alla puntual osservanza, come Nostro Signore con sommo suo dispiacere ha sentito, che si trascura in alcuni monasterj di quest'alma città in gran pregiudizio dell'osservanza regolare, e della vocazione di tante oneste zitelle, che per l'eccessività delle dette vane spese non abbracciano lo stato religioso; la santità sua coll'oracolo della sua viva voce ci ha incaricato di far precetto formale di sancta obbedienza, siccome facciamo a tutte le RR. Madri abbadesse, superiore, ufficiali, monache, ed oblate, ancorchè non abbiano clausura, o voti, che oltre le cose suddette permesse non ardiscano pigliar altro, sia denaro, o qualunque roba in specie dalle zitelle, quando pigliano l'abito, nè dalle novizie per causa, o quando fanno la professione, nè dalli parenti delle medesime, nè da altri in nome loro per qualsivoglia tempo prima, o dopo le dette funzioni sotto qualunque titolo, colore, o pretesto, sia mancia, regalo, offerta, o altro anche volontariamente dati, non ostante qualsisia consuetudine, uso, o pratica in contrario, quale dichiariamo abuso, riservando a noi la facoltà di assolvere quelle, che contravverranno, il che non faremo, se non seguita l'effectiva restituzione di quel che han ricevuto; volendo Sua Santità, che non le possano assolvere li confessori ordinarij o straordinarij, secolari o regolari in qualunque modo privilegiati.

« Alli suddetti confessori, deputati, fattori, ed altri ministri, s'ingiunge sotto pena della privazione de' loro ollizj, ed altre pene anche più gravi ad arbitrio nostro, di non dover pigliare cosa alcuna, come sopra, dalle zitelle, che pigliano l'abito, nè dalle novizie, che professano.

« Di più che alle abbadesse, o superiore, quando sono elette, non si dia il possesso dei loro ollizj, se prima non giurano avanti di noi, o del nostro deputato di osservare, e di far osservare per quel, che spetta, o dipenda da loro, quanto di sopra si è ordinato circa le mancie, offerte, e regali in ordine alle zitelle, e novizie suddette: E che ogni volta, che qualche zitella dovrà prendere l'abito, o che la novizia dovrà professare, prima che si spedisca la licenza, debba notificarsi alle medesime, quando si esplora la loro volontà, ed alli parenti da parte di N. S. l'ordine di non dare cosa alcuna, fuor-

chè la dote, e le cose suddette permesse.

« Finalmente è intenzione della Santità Sua, che le zitelle da vestirsi vadino in quel giorno alla chiesa con habito modesto, senza gioie, ed altri abbellimenti, o pompe, che impediscono, e distraggono dalla divozione, con che si deve ricevere il sacro abito religioso, e tanto queste prima di pigliar l'abito, quanto le novizie prima della professione debbano fare gli esercizj spirituali secondo gli ordini emanati dalla sancta memoria d'Innocenzo XI.

« Intende anche espressamente la Santità di N. S. che, siccome la sudetta costituzione Apostolica, ed i nostri passati editti, così la disposizione del presente sia universale a tutti i monasterj di quest' alma città, compresi quelli, che hanno protettori particolari di qualsivoglia grado, qualità, o condizione, anche se fossero gli eminentissimi signori cardinali, ovvero, che n'abbiano la cura i regolari, e che si debbe procedere da Noi all' esecuzione delle pene in esso contenute, non solamente contro le religiose, che in qualunque modo trasgredissero, ma contro gli suddetti confessori, deputati, fattori, sagrestani, ed altri ministri secolari o regolari, se ricevevano cosa alcuna dalle suddette zitelle, e novizie, rispettivamente nelle occasioni di sopra espresse, e contro qualisiasi altra persona di qualsivoglia grado, e condizione, che concorresse alle dette spese, col dare, o procurare in prestito apparati, argenti, e suppellettili per le nominate funzioni, con facoltà di procedere tanto a pene pecuniarie, come corporali a nostro arbitrio secondo la gravità della trasgressione.

« Volendo, che il presente nostro editto, notificato che sarà in ciaschedun monastero, obblighi tutte, non solo al presente, ma in avvenire, come se fosse loro personalmente intimato, e per togliere ogni abuso, che potesse mai introdursi in contrario, ordiniamo, che si tenga affisso, e si legga in refettorio colla suddetta costituzione Apostolica, e con gli editti ne' tempi assegnati, come sta espresso di sopra.

« Dato dalla solita nostra residenza questo dì 2 Marzo 1702.

« G., card. vicario.

« N. A. CUGGÌÒ, segr.

« Io infrascritto mandatario dell' eminentissimo signor cardinal vicario ho portato li suddetti ordini alli monasterj di Roma alli cinque Marzo.

« SANTI FABRI. »

(56. *Hinc multum expedit, et prope necessarium videtur, quod ordinari locorum in suis diocesisbus curent exemplo episcopi Urbis, et orbis, ut moniales servent dispositionem dictae Extravagant. Sane 1, De simonia, d. constit. Alexandri VII. incip. Pro commissio, et dictorum edictorum Innocentii XII et Clementis XI quorum ultimum, ut alia complectens, fuit supra ad litteram datum: Et sic cessabunt pericula simoniae, et incursus censurarum; sic monent Pignatell., cit. consult. 90, n. 24; Monacell., part. III,*

lit. 4, *De censur. contra monial.*, formul. 1, num. 6, et alii.

(57. *Insuper curare debent episcopi omnes Italiae et insularum adjacentium, sicuti et superiores regulares, quod omnimode a monialibus sibi subjectis observentur sequentes Clementis XI ordinationes.*

EPISTOLA ENCYCLICA

(58. *Quae jussu Summi Pontificis universis patriarchis, archiepiscopis, episcopis, ceterisque Italiae ac insularum adjacentium ordinariis, necnon superioribus generalibus ordinum regularium, quorum regimini monialium monasteria subsunt, districte mandatur ut monialibus sibi subditis in hibeant ne occasione officiorum, sive antequam illa exercere incipiant, sive postquam illis perfunctae fuerint, ullos sumptus proprio, et peculiari earum nomine faciant.*

« La Santità di Nostro Signore, che con paterno amore, ed Apostolico zelo invigila incessantemente a togliere gli abusi, e promuovere il bene spirituale di tutto il cristianesimo, non lascia di stendere l'occhio della sollecita sua pastorale attenzione alla buona direzione delle persone religiose, e specialmente delle sacre Vergini, che con ragione si chiamano *Illustrior portio gregis Christi*, sperando da essa, non solo di conseguire la loro santificazione, ma ancora di poter ottenere per mezzo delle orazioni di queste dilette Spose del Nostro Signor Gesù Cristo, quando veramente attendano con tutto il loro spirito a quella religiosa perfezione, a cui si sono consacrate, specialissimi ajuti dal medesimo signore nelle gravissime, e pur troppo note calamità, che di presente affliggono per ogni parte la Santa Chiesa: che però, avendo inteso da varie parti, che uno de' principali impedimenti al profitto spirituale delle medesime religiose ne' monasterj dell' Italia, ed isole adjacenti proviene dalle spese, che sono costrette di fare le monache particolari in occasione de' loro officj, derivando da ciò (oltre le vessazioni importune, che si danno alli padri, madri, ed altri parenti, quali talvolta non possono corrispondere) necessariamente la distrazione dall' orazione, e culto di Dio, l' inosservanza delle regole, l' attaccamento biasimevole alli beni terreni, e talvolta anco con pregiudizio del voto della santa povertà, le continue inquietudini, gli stenti, e le occasioni di trattare con troppa libertà, e frequenza con i secolari con danno scambievolmente delle anime, e inconvenienti anco più gravi, de quali giungono frequenti, e quotidiani ricorsi alle orecchie de' superiori ordinarij delle sagre congregazioni, e della stessa Santità Sua; E volendo la medesima, che onninamente si ponga un efficace rimedio a' suddetti disordini, siccome ha comandato, che a quelli opportunamente si provveda rispetto alli monasterj di quest' alma città di Roma, con diverse ordinazioni contenute in un editto sopra di ciò pubblicato sotto il dì 4 Giugno prossimo passato, così per curare con equal rimedio l' istesso

gravissimo male anco negli altri monasterj d' Italia, e dell' isole adjacenti, ha incaricato a me d' ingiungere strettamente in suo nome a V. S. e nell' istessa maniera a tutti gli altri ordinarij d' Italia, e dell' isole suddette, come parimente alli superiori generali delle religioni presidenti a' monasteri di monache; che fatti bene ponderare religiose a lei sottoposte i sopradetti disordini, e le pessime conseguenze, che da essi provengono, e quanto all' incontro sia per conferire alla loro religiosa quiete, ed a liberarle da infiniti fastidj, rimorsi, e scrupoli, l' alienarsi affatto dal pensiero, e sollecitudine d' ogni privato interesse temporale: Ella seguendo l' esempio di quel, che si è fatto in Roma, incarichi sotto precetto formale di santa obbedienza con riservare a sè la facoltà di assolvere, ed in oltre sotto pena di privazione d' officio, e della voce attiva, e passiva, e altre a suo arbitrio a tutte le abbadesse, superiore, camerlinghe, sagrestane, rotare, ed altre monache ufficiali di tutti li monasteri, che non facciano, nè permettano rispettivamente, che da altre si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro comodità da' parenti, e da altre persone durante li loro officj nè meno quelli finiti, o prima di esercitarli, nè di dare cos' alcuna di qualsivoglia valore a titolo di celebrazione di feste, o di donativo, nè sotto qualunque altro titolo, che abbia causa, occasione, o dipendenza dalli predetti officj, non solo alle superiore, ufficiali, monache, novizie, e altre, che dimorano nel monastero rispettivamente (quali pure non dovranno riceverla), ma nè anche alli loro superiori benchè regolari, confessori, deputati, fattori, ed altri ufficiali del monastero, anzi ne meno alla chiesa, o alla sagrestia, ma qualsivoglia spesa da farsi nelli exercizj di detti officj, o per celebrare le loro festività, o per occasione delle medesime, quale dovrà sempre essere conveniente, e moderata, si faccia colle rendite del monastero senza contrarre debito alcuno. Al qual effetto dovrà V. S. efficacemente ingiungere, tanto alle superiore, ed ufficiali, quanto alli deputati, sindaci, ed economi di ciaschedun monastero, di procurare, che le suddette spese, come sopra, moderate, si stabiliscano dentro breve termine con li modi, che stimeranno più propj e convenienti, da approvarsi da lei secondo la rendite de' medesimi monasteri. Intendendo inoltre espressamente la Santità Sua, che la disposizione di quanto si contiene nella presente lettera, sia universale, e comune a tutti li monasteri di monache eziandio governati da' regolari, e di qualunque altro superiore, benchè privilegiato, e privilegiatissimo, e degno di special menzione, o in qualsivoglia altro modo esenti, o anche immediatamente soggetti alla Santa Sede, come parimente alle case d' obblate, benchè non abbiano clausura, nè voti solenni. Così dunque V. S. dovrà far osservare con tutta la diligenza, e attenzione: ed in caso, per conseguire pienamente l' effetto, che si desidera, quale sommamente preme alla San-

tità Sua, Ella abbia bisogno in qualche cosa delli oracoli, e autorità della Santa Sede, non manchi di ricorrere alla medesima con certa fiducia di venire assistita con tutto quell' ajuto, a protezione, che si giudicherà espediente per ottenere onninamente il compimento di cosa sì necessaria alla quiete, e beneficio spirituale delle religiose, e tanto importante al servizio del signor Iddio, da cui le prego ogni maggior felicità.

« Roma 28 Luglio 1708.

« G. cardinal di CARPEGNA, prefetto.

« FERDINANDO, arcivescovo di Nicea, segr. »

EPISTOLA ENCYCLICA

(59. *Ad universos Italiae, Insularumque adjacentium ordinarios, nec non monialium superiores regulares conscripta, qua disposita in alia praecedenti Epistola declarantur.*

« Per provvedere alla religiosa quiete delle monache, e liberarle da rimorsi, e scrupoli, come da ogni sollecitudine di privato interesse temporale, ordinò già la Santità di Nostro Signore con editto, o sia lettera circolare in data delli 28 del passato mese di Luglio, che tutte le spese degli officj, si facessero con le rendite de' monasterj: Ora a fine di soddisfare alle istanze di alcuni monasteri, che hanno in ciò ricercata qualche più chiara spiegazione. La Santità Sua col parere d'una congregazione specialmente deputata, ha comandato, e comanda, che in virtù delli decreti Apostolici fatti per l' osservanza del voto della Santa povertà i livelli, o vitalizi si consegnino, o confondano nella cassa comune a disposizione della superiora, la quale somministri alle monache, quanto gli occorre per le loro necessità religiose, ed il rimanente converta in beneficio del monastero per sovvenirlo, ed abilitarlo a supplire alle spese necessarie per li officj, ed altro: restando però sempre nel suo vigore la disposizione, e penalità del prefato editto, o sia lettera circolare; S' ingiunge per tanto efficacemente a V. S. di procurare, che si metta in pratica ciò che sopra si è detto, nel che sommamente preme il Santo zelo di Nostro Signore, che desidera l' obbedienza dovuta ed un ordine sì necessario, non meno per il profitto spirituale, che per la quiete temporale dell' animo di tutte le religiose. Glielo significo, ed il signor Iddio lo prosperi.

« Roma 26 Gennaio 1709.

« G., card. di CARPEGNA, prefetto.

« FERDINANDO, arcivescovo di Nicea, segr. »

EPISTOLA

(60. *Jussu Summi Pontificis ad eminentissimum archiepiscopum Neapolitanum conscripta, qua illi significatur, ut in monasteriis ejusdem civitatis disposita a Sanctitate sua de sumptibus a monialibus occasione officiorum faciendis exacte observari mandet.*

« Essendo giunto all' orecchio di Nostro Signore, cho in codesti monasteri di mons-

che soggetti a vostra eminenza contro gli ordini dati dalla Santità Sua col mezzo di questa congregazione a tutti i monasterj d'Italia con lettera circolare del 28 Luglio 1708 le abbadesse, vicarie, cellerarie, camerlinghe, sagrestane, rotare, ed altre monache ufficiali, tanto nell' ingresso, che nel fine del loro officio facciano spese eccedenti, anche sopra la somma di ducati ottocento, e più, a titolo di pietanze alle monache, e a' loro superiori, benchè regolari, confessori, deputati, fattori, ed altri; e conoscendo sua Beatitudine, che da ciò deriva la tepidezza delle religiose nello spirito, la distrazione dall' orazione, e dal culto di Dio, l' inosservanza della regola, e forse talvolta il pregiudizio del voto della santa povertà, mi ha comandato di scrivere a V. Em., che si compiacca d'incaricare sotto precetto formale di sant' obbedienza con riservarne a sè la facoltà d'assolverne, ed in oltre sotto pena di privazione d'offizio, e della privazione di voce attiva, e passiva, ed altre a suo arbitrio alle monache ufficiali suddette, che non facciano, nè permettano, che da altri si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro comodità da' parenti, o da altre persone, durante i loro uffizj, ma nè meno quelli finiti, ed esercitati, nè anche a titolo di celebrazione di feste, o di donativo, nè sotto qualsivoglia altro titolo, che abbia causa, occasione, o dipendenza dalli predetti uffizj, e come più amplamente si contiene nella suddetta circolare del 28 Luglio 1708 la quale vuole Sua Santità che venga in ogni sua parte puntualmente, e religiosamente osservata. Nell' ubbidienza agli ordini supremi di Nostro Signore col significarlo a vostra eminenza, perchè cooperi con tutto il suo zelo a sì santa, e pia intenzione di sua Beatitudine, le bacio ec.

« Roma 26 Giugno 1716.

« FERDINANDO, card. d'ADDA, pro-prefetto.
« V., arcivescovo di Damasco, segr. »

EPISTOLA

(61. *Jussu Summi Pontificis ad nuntium Apostolicum in civitate Neapolitana conscripta, qua illa injungitur, ut in monialium ejus jurisd. subj. monasteriis disposita a Sanctitate sua de sumptibus a monialibus occasione officiorum faciendis inviolabiliter observari curet.*

« Preme sommamente a Nostro Signore, che venghino esattamente osservati gli ordini trasmessi, anche al suo antecessore, con lettere di questa sagra congregazione de' 28 Luglio 1708 circa la superfluità delle spese, che si fanno dalle abbadesse, vicarie, ed altre monache ufficiali durante i finiti i loro uffizj, sì nelle pietanze per le altre monache, loro superiori, confessori, deputati, fattori, e simili altri ministri, che nelle occasioni di feste si fanno. Sentendosi però, che ne' monasteri di codesta città soggetti alla giurisdizione di V. S. non solo non vengono osservati tali ordini, ma che anzi venghino fatte spese eccedenti la somma di

ottocento e più ducati in pietanza, e celebrazione di feste contro la pia, e savia mente di sua Beatitudine, che pur troppo prevede, quanto detrimento sia con ciò per risultare alle religiose nella via dello spirito, nella distrazione dall' orazione, nel culto di Dio, nell' osservanza della regola, e forse anche talvolta nel voto della santa povertà, mi ha pertanto comandato di scrivere a lei, che come ministro apostolico, a cui soggiacciono i monasteri esenti dalla giurisdizione di cotesto eminentissimo arcivescovo, dovrà dar esempio a quelli, che sono immediatamente soggetti a sua eminenza, faccia precetto formale di santa obbedienza, con riservare a sè la facoltà di assolverne, ed inoltre sotto pena di privazione di officio, delle voci attiva, e passiva, ed altre da arbitrarsi da lei alle monache, ed ufficiali suddette di ciascun monastero esistente sotto il suo governo, che non facciano, nè permettano, che da altri si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro comodità da' parenti, o da altre persone, durante i loro uffizj, nè anche a titolo di celebrazione di feste, o di donativo, nè sotto qualsivoglia altro titolo, che abbia causa occasione, o dipendenza dalli predetti uffizj, e come più amplamente si contiene nella menzionata Lettera circolare de' 28 Luglio 1708. E susseguentemente procuri con tutta efficacia, che sia il tutto eseguito, e si proceda contro chi trasgredirà onninamente alle pene, essendo specialmente ordine della Santità di Nostro Signore, che V. S. in tal' affare facci riconoscere la sua vigilanza. Così ella eseguirà in ossequio de' supremi cenni di sua Beatitudine; e lo prego ec.

« Roma 29 Giugno 1716.

« F., card. d'ADDA, pro-prefetto.

« V., Arcivescovo di Damasco, segr. »

(62. *Affertur ad id novissima similis dispositio Benedicti XIV, ut habetur in sequenti epistola directa eminentissimo cardinali archiepiscopo Mediolanensi.*

« Eminentissimo e reverendissimo signor mio osservandissimo.

« Quantunque altre volte questa sagra congregazione, e specialmente sotto il dì 28 Luglio 1708 abbia ordinato che le spese occorrenti in congiunture di feste et degli uffizj, che si esercitano dalle monache, si dovessero fare colle rendite dei monasteri; nulladimeno è stato rappresentato alla santità di Nostro Signore, che in molti conventi quelle si facciano dalle monache particolari a conto proprio, dal che molti, e gravi inconvenienti possono derivare, come la distrazione dall' orazione, e dal culto divino, l' occasione di trattar con troppa frequenza co' secolari, e qualche altra inosservanza delle regole, la soverchia sollecitudine di acquistare denaro con pericolo di contravenire al voto della povertà, ed inoltre di porre in angustia i loro parenti, li quali, per non soggiacere a replicate gravi spese, si astea-

gono tal' ora dal collocare ne' monasteri altre fanciulle, chene avrebbero la vocazione. Perciò la Santità Sua, la quale con indefesso Apostolico zelo assiduamente invigila a promuovere il bene spirituale di tutto il cristianesimo, ed ha specialmente a cuore, che sempre più si avanzino nella strada della perfezione le sacre Vergini, parte la più illustre del gregge di Gesù Cristo, ha comandato, che si rinnovino gli ordini in questa materia altre volte emanati, e che insistasi per l' esecuzione de' medesimi. Si compiacerà per tanto V. E. incaricare con precetto formale di sant' obbedienza a tutte le abbadesse, priorie, vicarie, camerlinghe, sagrestane ed altre ufficiali, che non debbano in occasione o di feste, o di loro uffizj fare spesa alcuna, o dare alcun donativo, quantunque di poco valore, nè alle monache, nè alle novizie, nè ad altre, che dimorano nel monastero, nè tampoco a' loro superiori, ancorchè regolari, nè a' confessori, deputati, fattori ed altri ufficiali, anzi nè meno alla chiesa, e sagrestia, ma qualsivoglia spesa nelle sopradette congiunture dovrà onninamente farsi colle rendite de' monasteri. E perchè questi non restino di soverchio aggravati, potrà l' E. V. ingiungere tanto alle superiori quanto alli deputati, sindici ed economi di ciascun monastero che considerato lo stato de' medesimi, stabiliscano per le suddette spese una precisa somma, che da V. E. dovrà poi esaminarsi ed approvarsi perchè sia propria, convenevole e proporzionata all' entrate; in caso poi che qualche monastero fosse così scarso di rendite, che, non ostante tutta la moderazione usata, non potesse soccombere a questo peso, l' E. V. ordinerà, che somministrato alle monache del deposito proveniente dalli livelli, o vitalizj, quanto le occorre per le loro necessità religiose, il rimanente s'impieghi nelle divise spese, conforme fu dichiarato coll' altra lettera circolare de' 25 Febbrajo 1709.

« Ed affinchè si mantenga perpetuamente l' osservanza di quanto viene, come sopra prescritto, potrà l' E. V. comandare espressamente che sempre nell' elezione della nuova superiora debba in capitolo leggersi ciò, che nella presente lettera si contiene. Dichiarando che la Santità di Nostro Signore intende che inviolabilmente debba il tutto osservarsi da qualunque monastero, benchè esente, privilegiato, privilegiatissimo e degno di spezial menzione, eziando soggetto immediatamente alla Santa Sede, ed anche dalle case delle obblate quantunque non astrette alla clausura, sotto la pena in caso di contravvenzione, della privazione dell' officio, e della voce attiva e passiva da incorrersi ipso facto, e da durare ad arbitrio della sagra congregazione.

« Sarà dunque parte della pastoral vigilanza dell' E. V. il restar servita di ordinare l' esatto adempimento di quanto si prescrive, compiacendosi susseguentemente dare avviso dell' operato, mentre bacio alla medesima unilmente le mani.

« Di Vostra Eminenza.

« Roma, 26 Gennajo 1742.

« C., arcivescovo di Damata, segr.

« Milano all' eminent. sig. cardinal arcivescovo.

« Umiliss. divotiss. servitore,
« G., card. FIRRAO. »

(63. *Episcopus sive superior regularis non potest recipere munera occasione receptionis habitus, seu emissionis professionis monialium, seu ingressus abbatissae in officium abbatissatus et hujusmodi: Clemens VIII, const. de largitione munerum incip. Religiosae congregationes, et expresse sac. cong. Episc. et Regular. in Aversana 22 Januarii 1591, his verbis: « Non liceat episcopis cum novitiae vestiuntur vel professionem emittunt, a propinquis, vel ab alio quocunque dona tam comestibilia quam linea etiam parvi valoris accipere, neque ab abbatissis in ingressu officii, sed ab eisdem comestibilia tantum in aliquibus solemnitatibus, nomine totius monasterii, etiamsi antiquissima inoleverit consuetudo. » (64. *Episcopus et quilibet alius superior ordinarius in his transgressor juxta tenorem dictae constitutionis Clementis VIII tenetur ad restitutionem, quatenus munera non comestibilia et praeter formam alterius bullae Urbani VIII incip. Nuper a congregatione, moderatoriae et declaratoriae et confirmatoriae illius Clementis VIII recipiat, adeo ut, neque a summo penitentiario (si munus summam scutorum decem excedat) absolvi possit nisi facta restitutione, prout patet ex novissima constitutione Innocentii XII declaratoria facultatum cardinalis penitentiarii emanata tertio nonas Septembris 1692, incip. Romanus Pontifex in qua § 17 sic expresse habetur: « Munera a Regularibus contra recol. memor. Clementis papae VIII pariter praecessoris nostri anno Incarnationis praefatae 1594 tertio decimo Kalendas Julii editam constitutionem ultra valorem decem scutorum monetae recipientes, exceptis rerum medicinalium seu devotionis muneribus, ante factam restitutionem non absolvat, nec mandet absolvi; infra vero praedictum valorem, non nisi facta arbitrio ipsius majoris penitentiarii, seu per eum eligendi confessorii eleemosyna quae in beneficium religionis, seu conventus, cui de jure facienda esset restitutio si caute fieri potest, erogetur, absolvat, seu mandet absolvi. »**

(65. *Monialis in particulari nequit, neque de licentia, ac dispensatione superioris habere peculium seu aliquid proprium de quo tanquam de re sibi propria pro libitu disponere possit. Communis, textu expresso in c. Cum ad monasterium 6, De statu monachorum, in fine, ibi: « Nec aestimet abbas quod super habenda proprietate possit cum aliquo monacho dispensare, quia abdicatio proprietatis, sicuti et custodia castitatis adeo est annexa regulae monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit licentiam indulgere: » Concil. Trid., sess. xxv, De regularib. et monialib., c. 2. et habetur expresse in decret. Clement. VIII, De reformatione.*